

NEL SACRO CONSIGLIO

Non corrono i fatali nè nelle prime, nè
nelle seconde istanze, e molto più
nelle Reclamazioni volanti, che
si propongono dai Giudici
di Vicaria.





Quantunque nell' Allegazione , che a prò di D. Ludovico di Castro Gervasio difesa abbiamo , siasi , quanto si è potuto il meglio , nel secondo Capitolo di essa il punto della *perenzione dell' istanza* discusso , ed esaminato , tuttavia perchè su di cotessto punto qualch' altra riflessione ci è caduto in acconcio di fare , stimiamo ora quest' altra brevissima memoria di publicarvi : acciocchè resti all' ultimo grado di chiarezza a prò del nostro povero Cliente questo articolo dilucidato .

Pretende l' Avvocato novello del Monistero de' Carmelitani di S. Maria della Vita , e de' pochi discordanti Religiosi del Monistero di Gesù e Maria , che nel Regno di Napoli corrano i fatali delle Cause , anche in S. C. , tanto nelle prime istanze , che nelle reclamazioni , e che corsi tai fatali , non si dia più luogo al proseguimento de' Giudizj , specialmente nelle reclamazioni .

(IV)

Il corso de' fatali nelle prime istanze nelle cause Civili è di tre anni , e nelle seconde istanze , cioè nelle appellazioni, e nelle reclamazioni (prodotta che sia l' appellazione, e la reclamazione) è di anni due. Questa è la dottrina del Diritto Comune stabilita colle Costituzioni degl' Imperadori nel Codice Giustiniano: questa dottrina fu ricevuta nel nostro Regno anche per le Cause del S. C., quando il S. C. fu istituito . Sicchè secondo il senso, ed il sistema dell' Avversario, se nel Regno nostro , e nel S. C. specialmente , infra di tre anni non si sia decisa una Causa di prima istanza , o infra di due non sia parimenti colla decisione terminata una Causa di seconda istanza: l' una, e l' altra Causa resta per sempre estinta , e sepolta , nè mai più in eterno se ne può parlare . Or questa dottrina è quella, che dobbiamo ora esaminare , e vedere che mai possa esser vera , quantunque ben si fa , che sia totalmente nuova .

Tre Prammatiche abbiamo noi su di un tale argomento nella nostra Collezione Prammaticale: due di Ferdinando I d' Aragona, ed un'altra, che può dirsi del Vicerè D. Pietro di Toledo sotto l' Imperadore Carlo V , perchè questo Vicerè fe pubblicare allora come Prammatica un decreto del S. C. fatto a' suoi dì su di una tale materia .

Per intelligenza di queste Prammatiche bisogna sapere , che rispetto ai fatali delle prime istanze non vi fu mai dubbio nel Regno di Napoli , che corressero a tenore della Giustiniana Legislazione, e perciò niuna delle dette tre Prammatiche , o altra simile stabilisce , che corrano i fatali nelle prime istanze, perchè questo punto , come non controverso, non avea bisogno di Municipale determinazione. Il dubbio dunque,

que, che furse, fu prima per i fatali delle appellazioni se questi correvano o nò in S.C., e specialmente per le Cause proprie di questo Tribunale se correvano i fatali nelle Cause di reclamazioni, cioè nelle revisioni delle Sentenze del S. C.

Su del primo dubbio promulgò nell'anno 1477 il Re Ferdinando I una Prammatica, che è la prima sotto il titolo *de appellationibus*, nella quale così si espresse: *Appellationum tempora per Constitutiones Sacras præfixa observari volumus coram quibuscumque Judicibus, etiam in Sacro Nostro Consilio, in quo etiam circa fatalia dispositionem dictarum Constitutionum locum habere decernimus.*

Ecco dunque, che con questa Prammatica venne a restare in Regno stabilito, che correvano presso di noi i fatali tanto nelle prime, che nelle seconde istanze. Ma come questa Prammatica per seconde istanze *etiam in S.C.* aveva intese le appellazioni, le quali appunto costituiscono il Giudizio di seconda istanza per legge: perciò dovette indi forgere l'altro dubbio, cioè se in S.C. per le Cause proprie, e nate del Tribunale, per le quali non si dà revisione, ma appellazione, o sia reclamazione, i fatali delle seconde istanze, cioè delle appellazioni correre similmente dovevano. Quest'altro dubbio fu quello, che cominciato a forgere si risolse prima in una maniera ne' tempi di Federico d'Aragona: e poi in un'altra tutta diversa ne' tempi di Carlo V con quel decreto, che poi passò nella Prammatica accennata del Vicerè di Toledo.

Prima però di esporre quest' altra Prammatica, è bene spiegare la seconda Prammatica del Re Ferdinando da noi ancor mentovata.

Quest' altra Prammatica è della stessa data del 1477 , e con essa il prudentissimo Principe Aragonese ci risolve alcuni altri dubbj, che inforti erano generalmente su del corso de' fatali. Le parole di quest' altra Prammatica sono le seguenti: *Instantia causæ in judiciis a jure præfixa, si decursa fuerit per negligentiam partis, nullatenus restituatur, nisi prius resectis expensis. Si autem culpa Judicis, tunc restituta ipso jure intelligitur. Et intelligatur per Judicem stetisse, si per duos menses ante lapsum instantiæ processus conclusus ipsi Judici fuerit præsentatus cum petitione, Et protestatione ut ad expeditionem causæ procedere debeat. Prædicta tamen non habeant locum in personis, quibus per beneficium restitutionis in integrum a jure, Et Regni Constitutionibus subvenitur, in quibus restitutionem perentibus beneficia eis salva remaneant.*

Questa Prammatica dunque, come ciaschedun vede, parla de' fatali delle prime, e seconde istanze, generalmente di tutti i Tribunali del Regno, e parla in maniera, che suppone già nel Regno stabilito, che corrano i fatali, e solamente viene a risolvere il caso quando scorsi i fatali, debbasi abilitare la parte a proseguire il Giudizio; e dice il Re Ferdinando, che allora quando per negligenza della stessa parte, che vuol' esser abilitata, scorsi sono i fatali, può la parte essere abilitata rifacendo le spese al suo avversario. Se poi per colpa del Giudice i fatali sono scorsi; il Giudizio si può sempre proseguire, sentendosi restituita *ipso jure* l'istanza; e spiega il Re, che s'intende per colpa del Giudice, quando prima di scorrere i fatali, il processo dalla parte si è fatto andare presso del Giudice in espedizione. E finalmente avverte, che se le persone sono privilegiate, abbiano le restituzio-

ni *in integrum* dalla legge ad esse accordate. Ecco dunque come il Re Ferdinando con questa Prammatica regolò le cose nostre nel primo nascer quasi del S.C., Era già legge del Regno, che le Cause di prima, e seconda istanza avessero i loro fatali, nel termine de' quali fossero circoscritte, e racchiuso. Sicchè dovette Ferdinando dar provvedimento solamente al dubbio, che naturalmente subito se gli offerì, cioè come regular si doveva la bisogna, quando scorsi i fatali, la lite era restata indecisa; e su di questo dubbio colla sua prudenza notissima rispose, che per le persone privilegiate non v'era da temere, perchè avvaler poteansi delle restituzioni *in integrum*, e per le altre non privilegiate, o i fatali scorsi erano per colpa del Giudice, ed allora nemmeno v'era per i litiganti da paventare, perchè l'istanza, o sia i fatali s'intendevano *ipso jure* restituiti, e si poteva il Giudizio ottimamente proseguire; che se poi per negligenza della parte i fatali scorrevano, poteva il Giudizio proseguirsi, e continuarsi la Causa, ma che conveniva, che si fossero rifatte all'avversario le spese della lite.

Ecco dunque, che per legge fondamentale del Reame di Napoli ogni Causa, scorsi i fatali, si può sempre proseguire, perchè qualora non giovasse al litigante o la restituzione *in integrum*, qual persona privilegiata, o la restituzione *ipso jure* per la colpa del Giudice, che ha fatto scorrere i detti fatali senza spedire il Giudizio; è sempre abilitato il litigante a proseguir la lite con pagare le spese al suo avversario.

Sicchè nel Regno di Napoli, se corrono i fatali, questo non fa, che dopo di essere scorso il lor tempo

(VIII)

la lite non si può più continuare, ma appena fa, che per continuarsi sia astretto il litigante, che ha un tal impegno, quando non può giovargli o la circostanza della colpa del Giudice, o la sua privilegiata condizione, a rifare le spese al suo avversario: e questa appunto è la ragione, per la quale dal Compilatore delle nostre Prammatiche fu prefisso alla Prammatica, che fin' ora si è esposta, l'epigrafe *de instantia causa non restituenda sine expensis*.

Dalle due accennate Prammatiche venne stabilito, e deciso nel nostro Regno, che in tutti i Tribunali, e specialmente nel S. C. correvano i fatali nelle prime, e seconde istanze, e che scorsi i fatali poteasi sempre proseguire il Giudizio quando al più la parte, che ciò pretendeva, contenta era di rifare le spese al suo avversario. Con coteste definizioni da Ferdinando I d'Aragona fino a Federico, ultimo della stirpe degli Aragonesi si andò bene, nè altro dubbio, o controversia si suscitò, che avesse avuto bisogno di nuova provvidenza. Ma sotto Federico, essendo Consigliere del S. C. Matteo degli Afflitti, nacque quest' altro dubbio, che da lui stesso ci si narra. In *Causa Firmiani de Racanero dubium fuit, utrum sententia S. C., lata jam sunt fere anni 18, a qua fuit reclamatum infra tempus, & prestata cautio de restituendo, & protestatum quod sit salvum jus revisionis JUXTA AUTH. QUÆ SUPPLICATIO COD. DE PRÆCIB. IMPER. OFFERENDIS; & fuit facta divisio bonorum inter sorores vigore sententiæ: si dicta sententia possit revideri, vel transferri in rem judicatam.*

Il caso dunque, che allora si diede, fu, che contra di una sentenza del S. C. appena si era prodotta la reclamazione *infra legitima tempora*, e si era data la pleg-

(IX)

leggeria colla protesta *quod sit saluum jus revisionis*: ma poi non si era fatto altro, ma anzi si era eseguita la sentenza con darsi luogo *honorum divisioni inter sorores vigore sententiae*. Or in questa Causa si promosse il dubbio *num dicta sententia possit revideri, vel transierit in rem iudicatam*. Afflitto ci riferisce tutti i dubbj, che dall'una, e l'altra parte si proposero, e tutte le cose, che si discussero nel S. C. in tempo della divisione, e poi conchiude: *fuit visum S. C. quod attentis praedictis, & etiam stylo S. C., quod sententiae Consilii, a quibus fuit reclamatum semper revidentur, non obstantibus temporibus appellationum, quod in dicta causa procedatur ad revisionem, DE QUA STYLO ETIAM CAPTA FUIT INFORMATIO A PRACTICANTIBUS.* (1)

Decisa questa Causa nella detta maniera sotto Federico d' Aragona, non passarono molti anni, sebbene grandissime rivoluzioni passarono, che una nuova controversia promosse lo stesso strettissimo dubbio in S.C.. Ce la narra Grammatico colle seguenti espressioni: *Lata sententia annis elapsis contra nobilem Pirrum Campanilem de Neapoli, per quam privatus exiit Officio Regii Perceptoris Provinciae Terrae Baroli, & in favorem Francisci Moles Hispani, qui officium praesatum obtinuit; interposita reclamazione per praesatum Pirrum a sententia praesata, & commissa causa S. R. C. per memoriale oblatum cum Regia decretatione: illud aliter Pirrus ipse non praesentavit, nec reclamationem praesatam prosecutus fuit, ob quod fuerunt omnia fatalia decursa, immo & tres anni plus: dubitatum igitur fuit an possit amplius reclamationem*

(1) *Afflict. decis. 78.*

nem prefatam prosequi (1).

Il calo dunque di Grammatico variò da quello di Afflitto in questo, che colui, che reclamò in tempo d' Afflitto, presentò la reclamazione, diede la pleggeria, e si protestò di dover esser salvo il Giudizio della reclamazione: quando pel contrario Pirro Campanile, appena avendo ottenuta la Regia decretazione su della sua supplica di reclamazione, non che non proseguì la reclamazione, ma neppure presentò quella stessa supplica, e poi avrebbe voluto proseguire il Giudizio, come nel caso precedente, tuttocche già *omnia fatalia essent decursa*.

Grammatico ci riferisce tutto quello, che si discusse per l' una, e per l' altra parte in quest' altra occasione, e principalmente, che si era allegata la decisione, di Afflitto, e l' informazione presa ne' tempi suoi: ma poi conchiude: *sed quia CAPTA NOVISSIMA INFORMATIONE ab antiquis Actuariis, & practicantibus, de hujusmodi stylo non potuit apparere, sicque ne ab hinc in antea contra juris dispositionem S. C. in hoc continuaret, & forte perperam, fuit, consulto Illustrissimo D. Petro de Toledo Prorege, pronunciatum infrascriptum decretum, & ita observatum: Die 24 mensis Augusti 1539. Decreto ipsius S. C. provisum est, quod Pragmatica Regis Ferdinandi primi, bonae memoriae, quae mandat appellationum tempora servari etiam in S. C. etiam circa fatalia, quod observetur etiam in Causis reclamationum a sententiis ejusdem S. C. interpositarum, & interponendarum: hoc suum.*

Questo è quel decreto, che passato poi nel corpo dello
no-

(1) *Grammat. decis. 13.*

nostre Prammatiche sotto il titolo *de Off. S. R. C.* costituì la *Pramm. 53* di quel titolo.

Dalla storia finora rapportata di questa Prammatica 53 ben si vede, che come il dubbio surse tanto ne' tempi di Affitto sotto Federico d' Aragona, quanto ne' tempi di Grammatico sotto Carlo V per le sole reclamazioni prodotte contra delle sentenze del S. C.; questa Prammatica non può di altre, che di queste sole reclamazioni ragionare, e quella stracchiata riflessione, che il nostro Contraddittore faceva su dell' *etiam*, che replicato nel testo delle Prammatiche si legge su di questo decreto, giacchè ivi si dice *observetur ETIAM in Causis reclamationum, ETIAM a sententiis ejusdem interpositarum &c.*; viene smentita non meno dalla storia allegata, la quale fa vedere, che tale avverbio se fu replicato, fu replicato appunto, perchè altr' oggetto non ebbe quel decreto, che di risolvere questo solo dubbio, se le reclamazioni proposte contra delle sentenze del S. C. erano soggette a' fatali, e viene smentito ben anchè dal testo di Grammatico, dove vi è l' autografo della detta Prammatica, giacchè quivi, come già si è veduto l' *etiam* non si ritrova replicato, ma appena si dice *observetur ETIAM in causis reclamationem A SENTENTIIS EJUSDEM S.C. interpositarum, & interponendarum.*

Dopo di questa Prammatica non si acchetarono i nostri Forensi, perchè l' autorità di Affitto, che è stata sempre meritamente presso di noi grandissima, ed il considerarsi, che tra le due informazioni pareva di dovere essere preferita la più antica, come quella, che più si accostava all' osservanza natia di questo Supremo Senato, fecero sì, che molti seguirono a tenere le
opi-

opinioni d'Afflitto, e molti altri per lo meno a metter l'affare in controversia, ed in esame.

Loffredo scrisse dopo di Grammatico, e pure sostenne la decisione di Afflitto, e la informazione presa ne' tempi del medesimo (1).

Il Presidente de Franchis fu di sentimento diverso, e pure con tutto ciò credette di dover mettere ad esame un'altra volta simile controversia con discutere i fondamenti, che aver potea l'opinione favorevole ad Afflitto, che era quella, che da lui s'intendeva d'abbattere (2).

Galeota venne appresso, e niente impaurito per l'autorità del de Franchis, si mise con meravigliosa energia, e dottrina legato a sostenere l'opinione di Afflitto. (3) Indi il Foro nostro fluttuò, ed ondeggiò tra coteste varie sentenze, le quali produssero decisioni discordanti. Ma tutte ne' termini di reclamazioni prodotte contra di vesse, formali, e sinodali sentenze del S. C.

L'opinione di Grammatico, come quella, che venne avvalorata dalla veneranda autorità del Presidente de Franchis ebbe seguaci moltissimi, ma non perciò non lascia d'averne molti, e rispettabili la decisione di Afflitto. Basta trascrivere qui quel che ne dice il solo Canonico de Luca nelle sue osservazioni al Presidente de Franchis: ecco le parole di questo sicuro nostro Scrittore: *Adversus hanc decisionem* (parla della decisione di Grammatico) *depugnat Carleval. de iudiciis tom. 2. de addit. ad tom. 1 §. 8. & seqq.*

(1) Loffred. Conf. 14.

(2) De Franch. decis. 640.

(3) Galeot. Controv. lib. 1. cap. 19. & 20.

(XIII)

*volens in S. C. & Consistorio Principis, & Supremis Tribunalibus non dantur de transensu fatalium per re-
ntum in aurb. sed & lis Cod. de temporib. appellat.,
& l. cum anterioribus §. 4 Cod. eod.: ideoque Carlevalius
in dicto §. 10. concludit in S. C. de lapsu fatalium,
sive in causis appellacionum a iudicibus inferioribus, sive
in causis reclamacionum non canonis, non obstantibus Pragm.
I de appellat., & 94 de Offic. S. R. C., & pro
hoc sententia sunt Regens Galeora contror. 19 n. 5,
Mafreel. in praxi lib. 2 part. 1 glos. conceduntur n.
9, Molfes. Conf. 47, & alii. Et licet in dies practi-
cari infusationem spiritus vite in instantiis dicant,
tamen id fieri AD MAJOREM CAUTELAM, & cum
condicione QUATENUS OPUS SIT respondent.*

Fin qui abbiamo esposte le tre Prammatiche, che ab-
biamo nella nostra Collezione rispetto al punto del corso
de' fatali nelle prime, e seconde istanze, e nelle Cause
di tutti i Tribunali, e specialmente del S. C., come
altresi il dubbio, che non ostante il decreto fatto ne' tempi
di D. Pietro di Toledo, circa le reclamazioni pro-
dotte contra le sentenze del S. C., passato nella
Prammatica 53, pure rimase nel nostro Foro per l'
antecedente decisione contraria di Afflitto, e per lo
stile medesimo del nostro Foro in quella tale deci-
sione con una solenne informazione costato: Ora
si richiede, che si esaminino passaggiermente, e per
quanto l'angustia del tempo il permette, i motivi,
che concorrono per seguirarli nel S. C., circa le
reclamazioni, che si producono contra delle senten-
ze di esso, piuttosto la decisione di Afflitto, che
quella di Grammatico, non ostante il decreto fat-
to allora dal S. C., e passato nella Prammatica 53
de Offic. S. R. C., poichè così a man franca si po-
tè

rà decidere nella dubbiezza, che ancora su di questo articolo dura, quale delle due opinioni fra da seguirare.

Egli è noto, che in tutte le Cause, che si trattavano ne' diversi Tribunali, prescrissero gl' Imperadori, che dovea religiosamente correre l'istanza, cioè i fatali, perchè ebbero per vero gl' istessi Imperadori, ch' allora quando passati i detti fatali la Causa non si spediva, necessariamente avea dovuto accadere, che i litiganti l' avessero trascurata, ed in tal caso, quasi, che *pro derelicta* l' avessero avuta, diedero luogo contra di loro alla prescrizione, come in ogni altro caso simile per Legge Romana interviene. Figuraronno, è vero, il caso, che per colpa de' Giudici i fatali fossero scorsi, ma di questo caso gran conto non tennero se non nel prorogare per qualche altro poco di tempo i fatali: e ciò perchè furon persuasi, che non poteva mai darli colpa tale de' Giudici nel non spedire la Causa, che nel caso, che il litigante addovero l' avesse voluta far terminare, non gli fosse riuscito, ricorrendo al Principe, ed accusandogli il colpevole Giudice. *Cum ei* (queste sono le proprie espressioni dell' Imperadore Giustiniano in su di tale argomento) *sit apertissima facultas, & nostram adire Majestatem, & tarditatem Judicis in quarelam deducere, & nostro beneficio perpositi* (1).

Nel caso poi la Causa era non già presso de' Tribunali correnti, ed ordinarij, ma avanti al proprio Prin-

ci-

(1) *Leg. cum in materiis. §. 4. in fin. Cod. de temporib., & reparationib. appellat.*

cipe, e propriamente nel suo proprio Consiglio: allora perchè si considerò, che non era, nè potea esser mai in balla de' litiganti fare simili Cause spedire: perciò del corso de' fatali con somma sapienza non si tenne veruna ragione. Ecco cosa dice Giustiniano stesso nella medesima legge, di cui trascritte ne abbiamo quelle poche parole: *Si tamen in Sacro Nostro Consistorio lis exordium cœperit, etiam si non fuerit in eodem die completa, tamen perpetuari eam concedimus: CUM INIQUUM SIT PROPTER OCCUPATIONES FLORENTISSIMI ORDINIS, QUAS CIRCA NOSRÆ PIETATIS MINISTERIA HABERE NOSCITUR, CAUSAS HOMINUM DEPERIRE* (1). Ed il medesimo Imperador Giustiniano nelle sue Novelle parlando de' fatali da introdurre i Giudizj, caso molto più arduo: pure conchiuse, che non si doveano attendere quando il litigio fosse stato innanzi al Principe, ed al suo Consiglio: *Ad hæc sancimus* (così egli si spiegò) *si quando lis speratur in nostrum inferri Consistorium, si forte contingerit Imperatoriam Majestatem occupatam publicis causis ex mundanis provisionibus, non posse convocare Patres quatenus causa agitur, non ex hoc litem periclitari: QUOD ENIM VITIUM EST LITIGANTIUM, SI CULMEN IMPERATORII OCCUPETUR? vel quis tanta est authoritatis, UT NOLENTEM PRINCIPEM possit ad convocandos Patres ceterosque Proceres coarctare? Sed si quid tale evenerit, CAUSA INTACTA PERMANEAT DONEC IMPERATOR SUA SPONTE MOTUS ET CONVOCARI PROCERES JUSSERIT, ET LITEM INFERRI PATIATUR, ET OMNIA*

(1) *Dist. Leg. in anteriorib. §. 3. & ibi Interpret.*

OMNIA SECUNDUM MOREM PROCEDERE (1).

Questa è quella nobilissima novella, donde Imerio, o chi altro fu, trasse la famosa Autentica *Sed & lis*, colla quale si stabilì, che *lis, qua speratur in Confessorium Principis inferri, absque damno mora maneat intacta, donec ipse faciat eam introduci, & a proceribus secundum morem dirimi* (2).

Or dai nostri Periti, vedendosi stabilimenti sì favj nelle Leggi Giustinianee, e vedendosi in oltre, che costetta distinzione circa il corso de' fatali tra i Tribunali Subalterni, ed il Consiglio del Principe veniva seguita da tutta la scuola legale (3): perciò credettero, che rispetto al nostro S. C., il quale è fu eretto, e tutt' ora si conserva in grado, e qualità di Supremo Consiglio del Principe; fosse più da seguirsi la decisione di Afflitto, che una tale distinzione ammetteva, che quella di Grammatico, che la riggettava, facendo passare il S. C., come qualunque altro Tribunale inferiore, e Subalterno del Regno.

Ed in vero se per la Camera di Spira ci attesta Gailio, che non tiene conto de' fatali (4), e la Curia Suprema del Delfinato secondo le relazioni di Guidon
Papa

(1) Nov. 23 cap. 2.

(2) *Autb. sed & lis Cod. de temp., & reparationib. appell.*

[3] *Fulgaf. in Autb. sed & lis, Panor. in cap. & ratione X. de Appell., Ruin. conf. 172, Borsar conf. 2, Sforza conf. 11, Guid. Papa decis. 135, Specul. part. 2 rit. de supplicationib. §. effectus, Seraphin. decis. 997, Alexander Raudens. conf. 30 vol. 1, aliique, passim.*

(4) *Gail. observ. lib. 1 cap. 141 post num. 6.*

Papa anche serba la stessa pratica (1), e per lo Senato Supremo di Savoja, secondo la testimonianza di Fabro gran Presidente di esso, *nullo casu* in esso i fatali *locum habent*, soggiungendo *sic enim stylo Senatus nostri cautum est* (2); chi è, che non vede, che con ragione si deve stare più alla decisione di Afflitto, che a quella di Grammatico, se Afflitto ci attesta, che per l'informazione presa ne' tempi di Federico d' Aragona circa dello stilo del S.C. su di questo argomento, restò stabilito, che in S.C. neppure correvano i fatali? Non si può mai credere, che il nostro Contradittore, o niuno de' nostri voglia tener da meno il, S.C. del Regno di Napoli, della Camera di Spira, della Curia del Delfinato, del Senato di Savoja, e di altri Tribunali somiglianti; quando i medesimi Scrittori Tedeschi, Francesi, e di tutte le altre Nazioni hanno sempre manifestato venerarne l'autorità, e riputarlo assai maggiormente. Sia come si voglia, niuno almeno di tutti i detti Senati vanta origine più luminosa di quella del nostro S.C., cioè di essere stato eretto, ed istituito, e di conservarsi ancora in questo medesimo piede, come vero Tribunale del Principe (3): per cui con ragione a tenore degli accennati stabilimenti dell'Imperadore Giustiniano, non deve nel S.C., come in ogni Tribunale del Principe, aver luogo il corso de' fatali.

Si conosce dunque, che la massima generale, che in

B

S.C.

(1) *Guid. Papa de Appell. quest. 101 num. 57 in 5 tom.*

(2) *Ant. Faber in Cod. tit. de temp. Appell. de fin. 15, Thesaur. decis. 10. n. 15 in fin.*

(3) *Giannon. Istor. Civ. del Regno tom. 3, Toppi de origin. Tribun. de S.C.*

(XVIII)

S. C. non corrono i fatali, la quale va *per ora vi-
num*, ed ha per sua origine la decisione d' Afflitto con
l'informazione presa in que' tempi, cioè ne' tempi
più puri, perchè prossimi alla sua istituzione, sia una
massima, che è affittata dalla legge commune, dall'
autorità de' Scrittori, e dall' esempio di tutti gli al-
tri Senati simili in qualche maniera a questo nostro
augusto, e non mai a sufficienza lodato Tribu-
nale.

Ci resta di far vedere, che questa massima viene compro-
vata ancora dall' osservanza. Il detto Contraddittore
nella sua Allogazione si è ingegnato di sostenere il
contrario: ma tutta via non ha potuto negare, che
tutte quelle continuate decisioni, che egli crede ef-
ferri a suo favore per la sentenza opposta, da quan-
do in quando si ritrovino interrotte da alcune decisio-
ni contrarie, cioè fatte a tenore del nostro vero af-
futto, che nel S. C. non sono corsi mai i fatali.
Questo stesso basterebbe a doverli conchiudere di do-
versi togliere oggi da mezzo le decisioni per l'una,
e l'altra parte, e di dover esaminar la materia sol-
tanto a priori, cioè con la ragione, e con i veri
fondamenti legali: nel qual caso le conseguenze tra-
re se le potrebbe da se il nostro illuminato Avver-
sario. Ma non siamo di ciò contenti, vogliamo ve-
ramente anche mostrare, che se con le decisioni si
vuol decidere questa briga, anche abbiamo come su-
perarlo.

Ecco: La decisione di Grammatico, che produsse quel de-
creto del S. C., che poi passò in Prammatica, seguì nel
1539. Or nel 1555, vale a dire sedici anni dopo del 1539,
vi fu un'altra Causa simile in S. C., e si decise a tenore
della prima decisione di Afflitto, cioè che in S. C.
non

(XIX)

non correvano i fatali, nulla curandosi quella di Grammatico. Ci si attesta ciò da Loffredo da noi di sopra citato, nelle seguenti parole: *In ipsa Pragmatica non insistam ex quo in Causa magnifici Alphonsi de Guevara cum magnifico olim Matthæo Stendardo fuit per S. R. C. declaratum Pragmaticam non procedere a supplicatione Regia, sed in appellatione ab inferiori & hoc fuit in anno 1555, & Magister Actorum fuit Antonius Mercurius* (1).

Ed ecco andata per l'aria con questa decisione la Prammatica fatta per la Causa riferita da Grammatico, ed ecco stabilito di nuovo non correre in S. C. i fatali per le Cause proprie, natie, ed originarie di questo Senato, cioè nelle reclamazioni, *in supplicatione a sententia Regia*.

Dopo di questa decisione non si nega, che venne la decisione di de Franchis a favore dell' assunto contrario, la quale fu poi similmente seguitata da altre posteriori; ma immediatamente appresso morto il Presidente del S. C. D. Pietro de Vera, come riferisce Toro, si videro altre decisioni tutte diverse, cioè, che in S. C. non corressero mai i fatali: *succedente obitu D. Petri de Vera tunc S. C. Præsidentis* (scrive Toro), *inde pronuntiatum fuit deductis juribus procedi ad expeditionem causæ, & sic postmodum in pluribus causis decisum fatalia non currere in S. C., & proinde reclamaciones nullatenus desertæ declaratæ, sed processum ad expeditionem Causæ* (2).

Dopo di queste decisioni ve ne furono delle altre per

B 2

l'una,

(1) Loffred. conf. 14.

(2) Tor. compend. decis. Napol. part. 2 verbo fatalia.

l'una, e per l'altra parte, ma per la nostra sentenza, che in S. C. non corrono i fatali, vi è un'ultima decisione riferita da Francesco Maradei, e dal Canonico de Luca. E' bene trascrivere le autorità di questi nostri ultimi Scrittori: *Sed contrarium* (cioè che in S. C. non corrono i fatali, sono parole di Maradei), *fuit novissime practicarum, & habitum pro vero ab eodem S. C. in causa D. Horatii Carafa cum D. Thoma Carafa super successione primogeniti instituti a quondam Thoma Carafa Seniore, in qua S. C. junctis duabus Aulis ad relationem Regii Consiliarii D. Nicolai Planelli declaravit, fatalia non esse decursa. Processus est in Banca de Martino, penes Mandara Scribam* (1).

Di questa stessa decisione ci parla anche il Canonico de Luca, e ci dice, che l'Avvocato contrario in questa decisione fu il Regente Serafino Biscardi (2).

Ma a che ricorrere a decisione per mostrare, che il S. C. non tenga conto de' fatali, quando abbiamo non pochi nostri Periti, i quali uno ora ci affermano, ed attestano, che ciò sia più che vero, e che la Prammatica 53 o non fosse stata mai in uso, o sia andata già in disuso.

Capece scrisse *vel sumus in causa RECLAMATIONIS, in qua in S. C. fatalia non currunt* (3).

Muscattello insegnò *de stylo S. C. videmus hodie servari, quod perinde habetur ac si dicta fatalia non current, sicut*

(1) *Fran. Marad. in observat. ad singul. 27 sup. Pragm. 1. de Appell. num. 3.*

(2) *De Luca ad Reg. de Minimis lib. 2 resol. cap. 79 num. 6.*

(3) *Capic. decis. 109 num. 3.*

sicut si causa esset introducta in Concistorio Principis de jure communi, ut in Authentica sed & lis Cod. de temporib. appellat.: nam non obstante lapsu fatalium, & appellationis desertione, causa appellata revidetur ex eisdem actis, ut per Afflictum decis. 78 (1).

Maranta scrive: ego tamen puto in hac materia quod dato, quod in S. C. curreret instantia, tamen ex quo sententiæ in eo proferantur sub nomine Regiæ Majestatis, possunt fieri etiam post tempus instantiæ, & valeant sententiæ, quia in effectu in S. C. non curatur de peremptione instantiæ, ex quo ista est solemnitas inducta de jure positivo, quæ potest omitti in Concistorio Principis. Unde conclusivè possumus dicere, quod in S. C. nunquam perit instantia (2).

E finalmente il Configliere Carlevalio, che vale per cento, si spiega così, & si quid valet meum de hac re testimonium, ego a tresdecim annis retro adfui in S.C., & interfui IN INNUMERABILIBUS CAUSIS appellationum a Tribunalibus inferioribus, tum Rectorum Auditorum, tum M.C. Vicariæ, & IN CAUSIS RECLATIONUM A SENTENTIIS EJUSDEM S.C.; & NUNQUAM vidi opponi exceptionem transcursus fatalium ad finiendam causam, aut ad eam attendi: cum tamen a tempore priorum sententiarum, non biennium, aut triennium solum, sed decem, viginti, & TRIGINTA nonnunquam, aut QUINQUEGINTA anni præterissent, sed sine ullo scrupulo, aut impedimento causas introductas in Sacro Consilio revideri, & tractari de justitia, vel in

(1) Mascart. in prax. part. 2 tit. 2 glos. conceduntur num. 9.

(2) Morant in speculo ovvero part. 5 num. 15 fol. mibi 220.

justitia sententiarum, quibus appellatum, vel reclamatum esset, easque quasi nulla essent fatalia, confirmari, vel revocari (1).

Lo stesso quasi aveva detto Guidano Papa, quando aveva voluto il medesimo stilo della sua Curia del Delfinato autenticare: *ita semper vidi servari* (così egli si spiegò) *a TRIGINTA TRIBUS annis citra, a quibus incipi praticare (2).*

La testimonianza di Carlevalio potrà essere avvalorata dalla testimonianza vivente dell'attuale meritevolissimo Presidente del S. C., e di tutti i Consiglieri sapientissimi, che oggi adornano questo Illustre Senato, che anzi da quella di tutti gli Avvocati del Foro, di tutti i Curiali, e di tutti i Subalterni finanche, e di qualunque altro che usa ne' nostri Tribunali: perchè non vi farà persona, che oggi si ricordi, che a' suoi giorni si sia l'eccezione della perenzione de' fatali o nella prima, o nella seconda istanza dedotta in S. C., e molto meno, che si sia attesa. La copia delle Cause, che concorrono in questo Senato, e le occupazioni infinite anche eterogenee de' nostri Consiglieri non può non fare, che le Cause si eternino; e perciò ogni giorno accade, che si ripigliano Cause antiquatissime di cento e più anni addietro, e niuno si è sognato mai di opporre l'eccezione del corso de' fatali.

Lo dica il nostro stesso Contraddittore, al quale certamente non manca coraggio, come in questa stessa nostra Causa ha vie maggiormente al Pubblico manifestato, abbracciando quella difesa, che da due

(1) *Carlov. de judiciis tom. 2 in addit. ad tit. d §. II.*

(2) *Guid. Papa loc. supra cit.*

(XXIII)

altri Valentuomini del nostro Foro si era avuta per disperata, ed annullando una transazione, che effetto era stato de' sudori, e delle vigilie di que' Valentuomini medesimi, e forse anche delle provvide, e paterne insinuazioni del Magistrato: Lo dica pure con ingenuità: ha egli mai una simile eccezione proposta? E pure Cause antiquatissime certamente a dovizia gliene sono passate per le mani? Certo che nò; nè egli, nè niun altro par suo. Sicchè possiamo conchiudere, che niun di noi *vidit opponi exceptionem transcurfus fatalium ad finiendam Causam, aut ad eam attendi, cum tamen a tempore priorum sententiarum, non biennium, aut triennium solum, sed decem, viginti, & TRIGINTA nonnunquam, aut QUINQUAGINTA anni prateriissent.*

Il volere introdurre dottrina contraria è sconvolgere il Mondo, ridurre i Consiglieri del S. C. ad essere tanti schiavi, diciam così, di Galera per proporre continuamente un diluvio di Cause, e con tutto ciò neppure si arriverebbe, ma altro non si conseguirebbe, che un' affastellamento, ed un' ammasso indigesto di decretazioni, cosa, che ci ridurrebbe all' ultimo grado di disordine, e confusione.

FIn quì si è parlato in astratto del punto se in S.C. corrono o nò i fatali nelle reclamazioni contra delle sentenze del S. C., e si è veduto, che ancorchè non si fosse ottenuta la decretazione d' insufflazione di spirito, pure quest' eccezione farebbe vanissima, perchè in S. C. non si danno fatali, specialmente ne' Giudizj di reclamazione. Ma ora ci conviene far conoscere, che molto più strano sia un tale assunto, quando scorsi i fatali senz' essersi opposta la perenzione

ne dell' istanza , si ritrova accordata la decretazione dell' insufflazione di spirito.

Ricordiamoci della Prammatica unica *de instantia Cause non restituenda sine expensis*, e trascriviamone di nuovo le parole: *Instantia Cause in judiciis a jure praesentata, si decursa fuerit per negligentiam partis, nullatenus restituatur, nisi prius refectis expensis. Si autem culpa Judicis, tunc restituta ipso jure intelligitur, & intelligatur per Judicem stersisse, si per duos menses ante lapsum instantiae processus conclusus ipsi Judici fuerit praesentatus, cum petitione, & protestatione, ut ad expeditionem Cause procedere debeat. Praedicta tamen non habeant locum in personis, quibus per beneficium restitutionis in integrum a Jure, & Regni Constitutionibus subvenitur, in quibus restitutionem petentibus beneficia eis salva remaneant.* Dunque è legge del Regno, che qualunque istanza si restituisca dopo del corso de' fatali, nè v'ha altra distinzione, se non che l' istanza scorsa per colpa del Giudice, si restituisca *ipso jure*, quando quella scorsa per negligenza del litigante, non si restituisce, *nisi refectis expensis*, purchè colui non sia privilegiato, onde possa far uso della restituzione *in integrum*.

Ecco dunque l'origine della nostra inconcussa pratica di proseguirsi i Giudizj di prima, e second' istanza colla decretazione d' insufflazione di spirito, decretazione, che secondo le nostre Prammatiche costituisce un'altra singolare prerogativa del nostro S. C. (1), perchè dovendosi sempre qualunque istanza restituire, nè bisognando altro al più, che la rifazione delle spese, con quella tale decretazione, che ravviva appunto
gli

(1) Prag. 3 §. 2 *tit. de Off. S. R. C.*

gli atti sotto quella tal legge, viene il tutto salvato e medicato.

Il nostro Contradittore conosce questa difficoltà, ma per ischermirsene ricorre a fare una cerebrina distinzione tra prima, e seconda istanza, e crede, che la Prammatica parli della prima, e non già della seconda, quando dicendo la Prammatica generalmente *INSTANTIA causa IN JUDICIIS a jure prefixa*; ed essendo l'istanza ne' Giudizj tanto di primo esame della lite, che di secondo esame (1): non può intendersi diversamente, senzacchè non v' ha ragione onde si potesse dire, che la Prammatica del primo esame della lite, e non già del secondo si debba sentire, giacchè la stessa equità concorre nell' uno, e l' altro caso, anzi maggiore nella seconda istanza in grado di reclamazione per quello, che i Nostri dissero, che merita assai più di essere ajutato colui, che viene contra di sentenza, che si è già eseguita (2).

Sicchè ogni istanza può esser restituita, il che è lo stesso, che dire, che l' insufflazione dello spirito della vita ravviva qualunque processura.

Il Regente Capecelatro ci rapporta una decisione fatta su di ciò *communi voto* in S. C., e pure nota, che l' eccezione della perenzione dell' istanza si era prodotta prima della insufflazione dello spirito. Ma con tutto ciò il S. C. in vigore dell' insufflazione diede corso al Giudizio: *Ex quibus* (così scrive Capecelatro, come già notammo nella precedente nostra Allegazione), *die 3 Novembris 1637*
jun-

[1] *Calvin., Brissonius, Scott., aliq. in lexicon juris, verbo instantia.*

(2) *Galeor. contr. lib. I cap. 19.*

junctis Regiis Consiliariis duarum Aularum cum Domino Presidente communi voto judicavimus esse procedendum ad expeditionem Cause, non obstante QUOD ANTE INSUFFLATIONEM spiritus vitæ esset oppositum de peremptione instantia (1). Questa decisione, quantunque parli della prima istanza, pure per la ragione detta, è egualmente applicabile alla seconda: giacchè l'istanza generalmente o prima, o seconda *in judiciis restituitur*, e specialmente coll'insufflazione di spirito, com'è la pratica costante del nostro Foro.

Dalle cose dette già si conosce, che se la pendente reclamazione fosse reclamazione prodotta contra di sentenza vera, e solenne del S. C., pure e perchè in S. C. non corrono i fatali, e perchè si ritrova ravvivata con insufflazione di spirito, vano farebbe il pretendersi, come ora si fa, estinta, e perentà, specialmente per essersi ottenuta l'insufflazione di spirito senza essersi prima fatta una tale opposizione. Ma tutto questo discorso è stato, come si suol dire, *ad superabundantiam*, perchè i termini della nostra Causa sono totalmente diversi.

NOi non siamo in reclamazioni solenni prodotte contra di sentenza del S. C., per le quali vi è stata tutta la disputa di sopra riferita: siamo in semplici reclamazioni volanti prodotte contra di decreti esecutivi, e colle quali altro non si è preteso, e si pretende, se non che *ex eisdem actis* lo stesso Giudice riproponga la Causa, e la faccia riesaminare; e siamo finalmente in una reclamazione, che contiene *un verbum*

(1) *Capic. Lav. decis. 68.*

(XXVII)

bum faciat in S. C. ingiunto ad un Giudice di Vicaria. Or tutte queste circostanze particolari della presente nostra reclamazione fanno conoscere, che sia fare un abuso peccaminoso del tempo il suscitare tale quistione in sì fatta controversia.

Nelle reclamazioni ordinarie si è dubitato del corso de' fatali ordinariamente per le pruove, che in esse si dovevano fare, e non si son fatte, e per la processura, che si è creduta perenta, ed antiquata. Ed in frutti noi veggiamo, che in tutte le decisioni, che per l'una, e l'altra parte in su di questa controversia si allegano, non si ritrova mai caso, in cui *infra legitima tempora* tutto il processo, e le pruove della reclamazione si fossero compilate senza rimanere altro, che la decisione: giacchè in questo caso non si farebbe mai certamente simile dubbio suscitato, perchè ritrovandosi compilato il processo si sarebbe atteso unicamente alla decisione.

Or quando mancate sono le pruove nel Giudizio solenne non che della reclamazione, ma dell'appellazione, e scorsi si sono ritrovati i fatali; pure ordinariamente *ex eisdem actis* si è fatta spedire la reclamazione.

Marcantonio Pulverino ci attesta ciò, scrivendo su d'Affitto: *Adverte hodie in S. C. ita pacticari quod licet processus non sit presentatus infra quinquaginta dies* (caso molto più arduo, perchè trattasi di appellatione), *tamen hoc non obstante ex eisdem actis revidentur processus* (1).

Il Regente de Marinis su Revertera confessa lo stesso, come di pratica costante del S. C. in tutte le appel-

la-

(1) *Pulverin. ad Aff. decis. 173.*

lazioni ben' anche dai decreti della *G. C. sive aliarum Curiarum inferiorum Regni*; e dice *CENTIES obrinuisse revisionem ex eisdem actis* (2).

Rovito dice la medesima cosa (3), ed altri molti. Sicchè se nelle appellazioni non si curano i fatali, ed anche quei per introdurre le appellazioni, in se stessi religiosissimi, e sacrosanti, quando si tratta di accordare la revisione *ex eisdem actis*: chi non iscorge, che qualora siamo in reclamazione, che abusivamente si dice tale, in cui si domanda rivedersi qualche decreto *ex eisdem actis*, una tal disputa sia superflua e vana? Questa è la ragione, perchè gli Avvocati, che difendevano nel 1738 il Monistero di S. Maria della Vita, e tutto il Monistero di Gesù, e Maria, non che pochi malcontenti Religiosi di esso, come oggi accade: quando videro, che allora dopo quattro anni si faceva andare il processo in espedizione per spedirsi la reclamazione, affatto non ebbero coraggio di opporre la perenzione dell' istanza, e de' fatali, opposizione, che allora far si doveva, perchè allora appunto si verificava il caso, che dopo del biennio, anzi del quadriennio, si faceva andare il processo in espedizione. Questa opposizione non si fece allora per parte de' due Monisteri, nè si fece posteriormente fin al 1740, quando ben due altre volte si fece andare il processo in espedizione, e pure senza insufflazione di spirito tuttociò allora fu praticato. Non si fece tal' opposizione, perchè far non si poteva, sapendo que' Valen-

(2) *De Marin. ad Revert. observat. 535 num. 3.*

(3) *Rovit. in Pragm. unica de instantia causa non restituenda.*

tuomini , che contra di una efecutiva , ed abusiva reclamazione , che altro non è , che una semplice revisione *ex eisdem actis* sì , fatta opposizione non può mai militare : tantocchè questa sola considerazione ora bastarebbe a persuaderci , che ancorchè questa opposizione avesse menoma sussistenza , pure oggi far non si potrebbe quando si trascurò a tempo debito da' due Monisteri.

Ma come vuole avere menoma sussistenza , quando oltre alle cose dette evvi ancora un'altra ragione , che ci viene somministrata da una dottrina di Cesare Ursillo in questi termini conceputa: propone egli il dubbio se i fatali corrono nelle suppliche, che si producono colle decretazioni di *verbum faciat* contra de' decreti della Vicaria, e conchiude di nò: *Considera* (son sue parole) *si hæc procedunt cum causa est referenda ab aliquo incidenti ex decreto lato a M. C. Vicaria, & hoc per decretationem, quod faciat M. C. ipsa verbum in S. C., & ex quo causa est referenda in Concistorio Principis juxta textum L. penult. Cod. de relat., & aditur Superior per modum quærela ab isto incidenti M. C. Vicaria, an fatalia currant pendente relatione facienda? POTEST DICI QUOD NON, ET ITA PLURIES FUIT OBVENTUM PER PRÆFATA (1).*

Se dunque il gravame volante contro a' decreti d' incidenti della G. C. non sono soggetti a' fatali , come dev'esser soggetto il nostro, che è un gravame in tutto e per tutto simile a cotesti.

Ma via su non ci giovino tutte le riflessioni finora fatte. Fingiamo . che fossimo in vera reclamazione contra di sentenza solenne del S. C. : fingiamo che fossero

(1) *Ursill. ad Affl. decis. 78.*

(XXX)

fero scorsi i fatali senza neppure compiersi il processo: fingiamo, che mancassero le pruove, e gli atti ordinatorj, e quanto mai si può dire; Se con tutto ciò venisse il nostro Cliente, come in fatti viene, ed in *promptu* allegasse impedimenti legittimi, e gli provasse, non dovrebbe essere per equità di tutti i Tribunali restituito *in integrum*, e vederli rimesso nel corso della sua reclamazione (1)?

Or egli questo appunto fa: allega per impedimento legittimo la ricchezza, e potenza de' Monasteri, e la povertà estrema de' suoi, e di se medesimo con questi pochi fatti parlanti, che niuno gli può negare.

Dice primieramente, che i quattro Cugini del Conte, tra i quali vi fu il Padre, ed il Patruo suo, restati dopo del duro litigio, sostenuto con i Monasteri, impoveriti, ed all' ultimo segno avviliti, e moltoppia vedendosi oppressi dal non ritrovar modo da fare spedire il Giudizio di reclamazione, piombati in una miseria estrema, ed abbattimento di spirito, dopo d'aver sostenuta alquanti anni la vita mendicando alla fine l' un dopo l' altro tutti disgraziatamente morirono, lasciando lui solamente superstite, erede di tutte le loro miserie, che per manifestarle pubblicamente al Mondo, messosi la livrea indosso di D. Nicola Falanga, onesto, e caritativo, ma umile Professore legale, si pose a reggere la vita con fare il Servidore di livrea.

Soggiunge, che dopo di aver così sin' all' anno cinquantesimo in circa della sua età la sua penosa vita sostenuta,

(1) *Doctores ad legem cum in anteriorib., Affl. decis. 78, 79, C. 175, Galeota loco cit., aliq. passim.*

(XXXI)

vedendo quell' aura soave , che spiravano già le nuove salutari Leggi di ammortizzazione, e trovando chi per pietà accettò il carico di implorarne a suo pro gli effetti dal Re , e dai Magistrati ; eredette sicuramente risorgere : ma che finora si è veduto della sua immaginazione fieramente deluso ; anzi questo stesso cimento è servito a vieppiù impaurirlo e spaventarlo : dappoichè quantunque sono già tre anni , e più che fieramente si guerreggi , pure la lite è nel maggior bollore : e tuttocchè ed il S. C. , e la Vicaria , ed il Monistero di Gesù e Maria con una Convenzione giurata , e due valorosi Avvocati del nostro Foro D. Pietro Patrizj , e D. Francesco Coiro avessero la sua ragione conosciuta , il suo stato miserato , e le leggi del Re temute ; pure oggi se gli minaccia da un nuovo Atleta, che per ordine è il quarto de' soli Avvocati comparso pubblicamente in questa Causa fra questi soli anni tre, una tempesta assai più crudele, e quasi una totale ruina.

E finalmente colle lagrime in su degli occhi, e quasi dalla fame , e dalla miseria vinto , ed oppresso , dichiara, che egli (almeno da che dovette per salvare il Priore, ed il Convento di Gesù e Maria , e per difendere que' buoni Religiosi , che avevan fatta seco la Convenzione proposta loro dal loro onesto Avvocato D. Francesco Coiro , dare per rescissa la Convenzione medesima, e retrocedere la metà, della roba ereditaria del Conte , che gli era stata ceduta con quelle leggi , che nella precedente Allogazione si sono riferite) ; vive quasi per un puro miracolo , perchè avendogli i due Monisteri iniquamente (si perdoni al trasporto di un zelo Cristia-

fiano) crudelmente , e scandalosamente trattenuti que' miseri sei ducati al mese, che il Configlier Crisconio, e con lui tutta la Rota, gli fecero da' due Monasteri provisionalmente assignare ; per far togliere la livrea daddosso ad uno, che oltre ad esser un galantuomo, e nipote d'un Presidente di Camera, pareva indecente, che in sì brutta guisa vestito assistesse nel Tribunale alle barriere in mezzo degli Avvocati (sovvenzione, che perchè subito dagli Avvocati d'allora de' stessi Monasteri fu fatta mettere in pratica, ed anche talvolta con qualche soccorso straordinario, come in un dì di Pasqua addivenne, che altri ducati quindici da un solo Monistero furongli dati; gli fece infatti buttare la livrea): Si è veduto nell'ultima desolazione. Imperciocchè non reggendogli il cuore di riprenderla di nuovo, e non volendo morire di fame, ha dovuto, come attualmente deve, occultamente mendicare: ed essendosi provato di far lo stesso nelle Portarie di questi due Monasteri, ha avuto occasione prestamente pentirsene, perchè oltre all'essere stato ruidamente, e villanamente cacciato, è stato ben' anche (chi 'l crederebbe di Religiosi di Santi Istituirsi ! Più: di Religiosi Mendicanti, e che da anni 40 si godono la roba sua, e ne hanno gran parte distratta, scialacquata, ed alienata!) deriso, beffeggiato, e proverbato con i titoli di Conte, di Cavaliere, e di altri somiglianti, nel tempo stesso, che questi Monasteri danaro senza fine hanno buttato, e buttano, per questa Causa in mille, e mille guisa.

Or dopo che il nostro Cliente in compruova degli impedimenti de' suoi Maggiori, e suoi nel non proseguire la reclamazione, ha addotti tutti questi fatti notorj nella Città nostra oggi universalmente: chi è, che gli negherebbe di proseguire la reclamazione, ancor-

cor-